



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO EUROPA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 95 DI DATA 22 Luglio 2013

O G G E T T O:

Concessione dell'accreditamento specifico per la sicurezza ai sensi dell'allegato A, parte C (Soggetti formatori che intendono offrire formazione per la sicurezza), della deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s.m.

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987 n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) relativo all'accesso al Fondo sociale europeo, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3;
- visto il regolamento concernente “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo”, emanato con Decreto del Presidente della Provincia di data 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg. (di seguito denominato anche regolamento);
- considerato che l’accordo tra Stato Regioni e Province Autonome sottoscritto in sede di Conferenza permanente in data 26 gennaio 2006, relativo alla formazione di Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), attuativo dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195, prevede che accanto ai soggetti formatori individuati dal medesimo D. Lgs. 195/03 possano svolgere tale attività di formazione anche altri soggetti formatori purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere accreditato dalla Regione o Provincia Autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
 - b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- preso atto che, successivamente, la deliberazione della Giunta provinciale 07 settembre 2007, n. 1902 (Sicurezza e salute dei lavoratori. Approvazione del documento recante le “Linee guida per la formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione”) ha disposto che l’assolvimento del requisito indicato dal punto a) dell’accordo richiamato può essere soddisfatto attraverso l’accredimento dei soggetti formatori privati sulla base dei criteri di accreditamento previsti dal regolamento di cui all’art. 15 della legge provinciale n. 21/87 ed ha affidato all’Agenzia del Lavoro il compito di verificare i requisiti riportati nelle lettere b) e c), per i soggetti formatori privati che intendono offrire la formazione per la sicurezza rivolta ad ASPP e RSPP;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi

della sezione III del Regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al D.P.P. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.), ed in particolare la parte C “casi di accreditamento specifico” dell’allegato A della stessa, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- vista la determinazione del Segretario Generale 18 settembre 2008, n. 210 (Approvazione della modulistica per la richiesta di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo (sezione III del Regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al D.P.P. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008) e relative modalità di presentazione. Approvazione Vademecum per l’accredimento delle strutture formative in Provincia di Trento);
- considerato che ai sensi dell’art. 15 del regolamento la richiesta di accreditamento è presentata all’Autorità di Gestione a livello provinciale e che ai sensi dell’art. 16, il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione o di diniego dell’accredimento da parte del responsabile della struttura che svolge la funzione di Autorità di Gestione;
- viste le recenti modifiche intervenute nella normativa riguardante la prevenzione in materia di salute e sicurezza, con riferimento in particolare agli accordi:
 - tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni (Rep. Atti n. 223/CSR Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012);
 - tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 53/CSR - Pubblicazione G.U. n. 60 - 12.03.2012 - Entrata in vigore il 12.03.2013);
- preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2013, n. 449 è stata modificata la deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 ai fini di recepire nel sistema di accreditamento specifico per la sicurezza anche i recenti accordi adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardanti la prevenzione in materia di salute e sicurezza;

- preso atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento l'accreditamento rilasciato ha durata triennale e che, durante tale periodo, ai sensi dell'art. 19 comma 1, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti;
- vista la domanda di accreditamento specifico per la sicurezza presentata da:
 - JKO CONSULTING S.R.L.;
codice fiscale 02271020220;
sede formativa sita in Via IV novembre, 95/b - 38121 TRENTO;
istanza di data 31 maggio 2013;
- vista la nota di data 11 giugno 2013, prot. n. S139/2013/327150/8.2.1/CMA inviata alla società JKO CONSULTING S.r.l. con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di accreditamento ai sensi dell'art. 25 L.P. n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m., a decorrere dall'01 giugno 2013;
- vista la nota di data 25 giugno 2013, prot. n. S139/2013/355871/8.2.1/CMA con la quale il Servizio Europa ha richiesto alla società JKO CONSULTING S.r.l. l'integrazione documentale per l'assolvimento dell'Indicatore 4.1 Disponibilità della sede formativa e dell'aula didattica e dell'Indicatore 5.2 Presidio procedurale dei processi ed ha provveduto a sospendere i termini del procedimento;
- preso atto che in data 16 luglio 2013 la società JKO CONSULTING S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta e questa risulta conforme ai requisiti di accreditamento;
- preso atto che, dalla data di presentazione della documentazione richiesta, ricominciano a decorrere i termini del procedimento;
- verificato che l'istruttoria della domanda presentata si è conclusa con esito positivo;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi della sezione III del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia, di data 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e della parte C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s.m., l'accreditamento specifico per la sicurezza alla società:
 - JKO CONSULTING S.r.l.;
codice fiscale 02271020220;
sede formativa sita in Via IV novembre, 95/b - 38121 TRENTO;

2. di disporre che l'accreditamento rilasciato ha valore esclusivamente per assolvere il requisito di accreditamento richiesto dagli accordi adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardanti la prevenzione in materia di salute e sicurezza;
3. di prendere atto che il procedimento di accreditamento, che si conclude con l'adozione del presente provvedimento, rispetta i termini previsti dall'articolo 16, comma 3 del regolamento;
4. di dare atto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 del regolamento, l'accreditamento concesso ha validità triennale dalla data della presente determinazione;
5. di dare atto che al presente provvedimento non consegue alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

PM

IL DIRIGENTE
Nicoletta Clauser